

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 239)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore TANGA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 LUGLIO 1972

Integrazione delle norme sull'impiego del personale docente delle scuole elementari in attività parascolastiche di cui alla legge 2 dicembre 1967, n. 1213

ONOREVOLI SENATORI. — Per l'espletamento di mansioni di segreteria presso i Provveditorati agli studi per molti anni hanno prestato servizio insegnanti elementari in seguito a « comando » disposto di anno in anno.

Per effetto di concorsi per titoli banditi a norma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 362, alcuni di detti maestri sono stati assunti nei ruoli del personale di segreteria dei Provveditorati agli studi.

Con la successiva legge 2 dicembre 1967, n. 1213, sull'impiego del personale direttivo e docente della scuola elementare in attività parascolastiche inerenti all'istruzione primaria, è stato consentito il collocamento fuori ruolo nei riguardi degli insegnanti elemen-

tari in servizio presso gli uffici dei Provveditorati agli studi, con trattamento giuridico ed economico equiparato a quello degli insegnanti in effettivo servizio di istituto nelle scuole elementari.

Tale norma ha determinato una evidente sperequazione con il trattamento giuridico ed economico dei maestri già in servizio in qualità di comandati presso i Provveditorati agli studi e poi assunti nei ruoli del personale di segreteria, come sopra detto.

Al fine di eliminare tale disparità di posizione, con il presente disegno di legge viene prevista una norma aggiuntiva alla legge 2 dicembre 1967, n. 1213.

Per gli obiettivi motivi a base dell'invocato disegno di legge, si confida nella sua approvazione.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

A favore degli insegnanti elementari di ruolo, vincitori dei concorsi a posti di primo segretario, di segretario, di vice segretario e di segretario aggiunto della carriera di concetto del personale amministrativo dei Provveditorati agli studi, indetti ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 362, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 2 dicembre 1967, n. 1213, per quanto concerne il riconoscimento della posizione giuridica e l'attribuzione del trattamento economico degli insegnanti in effettivo servizio di istituto nelle scuole elementari.